

NOVITA' LEGGE FINANZIARIA 2007 – DETRAIBILITA' DELL'IVA CONGRESSUALE

Si informa che nel testo della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**Legge finanziaria 2007**) è stata inserita la norma, contenuta all'art. 1, comma 304, che consente **la detraibilità della cosiddetta IVA congressuale**.

Il testo della disposizione, nella formulazione aggiornata durante l'iter parlamentare, recita testualmente: *"All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione" sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi". Al comma 305 è previsto che "per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento"*.

Si tratta in particolare della possibilità di rendere detraibile l'IVA pagata o assolta dai clienti, soggetti passivi d'imposta, applicata ai corrispettivi per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

FIAVET, all'indomani dalla presentazione di tale emendamento, fin nella sua prima formulazione, si è subito attivata per l'estensione di tale beneficio anche alle Agenzie di Viaggi e Turismo e Tour Operator che operano nell'ambito dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari. Infatti nell'attuale formulazione, il testo dell'emendamento rischia di ledere profondamente la libertà di concorrenza tra le Imprese che operano nello stesso Settore.

E' di tutta evidenza che, al fine di poter fruire di tale detrazione, il soggetto passivo d'imposta dovrà essere in grado di quantificare l'importo da detrarre - pari al 50% dell'IVA pagata per l'anno 2007 - come esposta nella fattura ricevuta dal fornitore dei servizi.

Le Agenzie di Viaggi e Turismo sono tra i soggetti che maggiormente operano nell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari e nella conseguente vendita delle relative prestazioni ai partecipanti.

L'art. 74-ter, comma 7, del DPR n. 633/72 - che statuisce il regime speciale IVA per l'attività di organizzazione delle Agenzie di Viaggi e Turismo - stabilisce che "deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta". Tale disposizione viene estesa, dal disposto dell'art. 1 comma 1, del Decreto Ministeriale 30 luglio 1999, n. 340, anche alle modalità imposte per la fatturazione delle "operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per l'organizzazione di...(omissis)...manifestazioni, convegni e simili".

La conseguenza del combinato della nuova disposizione introdotta sulla detraibilità della cosiddetta "IVA congressuale" con quella preesistente al summenzionato art. 74-ter, comma 7 del DPR n. 633/72 comporta che un soggetto passivo d'imposta che comprasse da un'Agenzia di Viaggi prestazioni alberghiere inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili non potrebbe in alcun modo trarre profitto dal provvedimento di detraibilità introdotto, dal momento che riceverebbe una fattura che non può esporre l'IVA applicata. Al contrario, il soggetto passivo d'imposta che comprasse gli stessi servizi da un albergatore otterrebbe tutti i benefici del provvedimento di detrazione dal momento che le tipologie di Imprese menzionate non sono soggette al divieto di esposizione separata dell'imposta ma fatturano in regime ordinario.

A seguito della modifica dell'articolo 19-bis1 della legge IVA, si era proposto di introdurre un ulteriore emendamento, finalizzato ad evitare le distorsioni nella concorrenza tra imprese dello stesso Settore, volto ad allineare l'articolo 74-ter della stessa legge alla nuova disposizione introdotta sulla detraibilità dell'IVA cosiddetta congressuale. Si era proposto di consentire alle Agenzie di Viaggi di poter optare per l'applicazione del regime IVA normale. Tale proposta non è stata accolta, nonostante le rassicurazioni in ordine alla fondatezza delle osservazioni proposte dalla FIAVET e anche dall'ASTOI, con la giustificazione

che il diritto d'opzione, come formulato nella proposta, poteva non essere in linea con le attuali disposizioni dell'art. 26 della Direttiva 77/388/CEE in materia di IVA comunitaria.

Le risposte ottenute non appaiono in ogni caso convincenti soprattutto se si considera che in altri Paesi europei, come ad esempio in Gran Bretagna, in Svezia e in Finlandia già esiste la possibilità di applicare il regime IVA ordinario in luogo di quello del margine laddove l'applicazione di quest'ultimo non risponda ai principi di neutralità che la normativa IVA deve comunque assicurare e di evitare la distorsione nella concorrenza tra Imprese dello stesso Settore. Inoltre in Germania e in Francia il regime IVA ordinario si applica in tutte le transazioni cosiddette B2B nelle quali il cliente non è il viaggiatore.

Sarà cura di FIAVET, insieme alle altre Associazioni di Categoria, proseguire in tutte le sedi opportune, sia in ambito nazionale ma anche a livello comunitario, l'attività di sensibilizzazione delle competenti Autorità su tale questione e valutare le iniziative idonee a risolvere tale problematica.

Nelle more delle suddette iniziative si richiamano le Agenzie di Viaggi alle considerazioni svolte dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1997, n. 328/E che, seppure precedente alle menzionate norme di Legge e Regolamentari si può ancora, limitatamente a tale aspetto, considerare valida.

La citata Circolare aveva, tra l'altro, precisato che una condizione per l'applicazione del regime speciale ex art. 74-ter del DPR n. 633/72 è data dall'organizzazione e vendita di pacchetti turistici "verso il pagamento di un corrispettivo globale" e pertanto il regime speciale non è applicabile a quelle fattispecie in cui i vari elementi che compongono la prestazione unica siano dedotti in contratto e valutati analiticamente dalle parti contraenti come singoli servizi e non come prestazione unica.

Si può quindi ragionevolmente intendere che nel caso di organizzazione di un convegno o di un'altra simile manifestazione, che comprende anche il soggiorno in albergo e la somministrazione di pasti e bevande, il cui prezzo non risulti incluso nel corrispettivo globale di un pacchetto turistico, si potranno rendere applicabili due distinti regimi di determinazione del tributo: quello speciale previsto dall'articolo 74-ter del DPR n. 633/72 per il prezzo del pacchetto turistico ed il regime normale per il prezzo del convegno e dell'altra simile manifestazione, ovvero del soggiorno in albergo inerente la partecipazione al convegno, congresso e simile.

Pertanto ricorrendo la fattispecie sopra indicata, la fattura emessa nei confronti del cliente finale dovrà distintamente indicare i servizi alberghieri e di ristorazione ed il relativo corrispettivo assoggettato ad IVA, per i servizi resi in Italia, con aliquota propria e cioè del 10%.

L'IVA pagata al fornitore dei servizi alberghieri e di ristorazione sarà detraibile nei modi ordinari dall'agenzia di viaggi in quanto rientra nell'attività propria dell'impresa¹.

Per tale via sarà possibile per il cliente, soggetto passivo d'imposta e destinatario dei servizi, poter detrarre l'IVA, in base al novellato art. 19-bis 1, comma 1, lettera e), del DPR n. 633/72, pagata sui servizi alberghieri e di ristorazione inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogati nei giorni di svolgimento degli stessi.

Pierluigi Fiorentino

(Responsabile servizi fiscali)

¹ Anche se per finalità diverse inerenti il controllo delle Agenzie di Viaggi e Turismo, si veda la Circolare del Ministero delle Finanze del 30 dicembre 1998, n. 295/E.